

Legge regionale 14 gennaio 2010, n. 1.

**Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973.*

*Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)*

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, è aggiunto il seguente articolo:  
"Art. 34 bis. (Deroghe di termini per cause di forza maggiore)

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente."

Art. 2.

*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione la disposizione di cui all'articolo 34 bis della l.r. 4/1973, come inserito dall'articolo 1, si applica anche ai procedimenti referendari già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 2010

Mercedes Bresso

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 668

*Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo). Inserimento nuovo articolo 34 bis.*

- Presentata dai Consiglieri Vincenzo Chieppa, Luca Robotti, Michele Giovine il 29 dicembre 2009.
- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 5 gennaio 2010.
- Testo licenziato dalla Commissione referente l'11 gennaio 2010 con relazione di Vincenzo Chieppa.
- Approvata in aula il 13 gennaio 2010 con 28 voti favorevoli e 4 non votanti.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.